



2019/0254(COD)

28.4.2020

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Relatore per parere: Herbert Dorfmann

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Poiché il quadro legislativo che disciplina la politica agricola comune dopo il 2020 è ancora in fase di negoziazione è necessario, al fine di garantire un'agevole transizione, adottare misure transitorie che consentano di prorogare l'applicabilità dei regolamenti esistenti fino all'attuazione del nuovo sistema.

I regolamenti in vigore devono essere modificati, in particolare per includere gli importi/i massimali applicabili, che devono essere fissati per il nuovo QFP 2021-2027.

Poiché la proposta della Commissione prevede un periodo transitorio di un anno, il parere consente una proroga fino al 2022 qualora il nuovo regolamento sulla PAC non sia adottato entro il 30 ottobre 2020.

Per il FEASR, il periodo di notifica per gli Stati membri passa da 10 a 20 giorni. Per quanto riguarda i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, il periodo che deve essere stabilito nel programma di sviluppo rurale può durare quattro anni anziché tre.

Il **parere** rende possibile l'utilizzo degli stanziamenti del FEASR 2022-2027 per misure per cui sono già stati assunti impegni che prevedono pagamenti dopo il 31 dicembre 2021, qualora i fondi siano già esauriti (com'era previsto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013). Poiché la dotazione del FEASR per il 2021 non sarà sufficiente da sola a finanziare gli impegni del periodo di programmazione 2014-2021 per i quali gli stanziamenti del FEASR sono stati interamente utilizzati, la Commissione dovrebbe poter riservare stanziamenti destinati al periodo di programmazione 2022-2027 per nuovi impegni, onde garantire la continuità degli impegni del periodo 2014-2021.

Si è tenuto conto della necessità di mantenere il bilancio POSEI al livello attuale per le regioni ultraperiferiche francesi, spagnole e portoghesi, nonché dell'aumento del massimale per la dotazione POSEI francese, che non aumenta il bilancio complessivo POSEI, né sottrae finanziamenti alle regioni ultraperiferiche spagnole e portoghesi.

Si è aggiunto l'adeguamento delle disposizioni dell'OCM riguardo all'estensione delle norme da parte delle organizzazioni interprofessionali nelle regioni ultraperiferiche. La deroga garantisce la conservazione della produzione, delle industrie e dei posti di lavoro locali in mercati estremamente limitati in termini di opportunità.

In linea con la posizione del Parlamento europeo sul QFP il parere mira a stabilire, nell'articolo relativo alla riserva per le crisi, che il capitale iniziale della riserva dovrebbe aggiungersi al bilancio della CAP e dovrebbe essere iscritto nella riserva all'inizio del periodo di programmazione. Inoltre, per non perdere tali fondi, la riforma del funzionamento della riserva dovrebbe essere anticipata onde consentire il riporto dei fondi non impegnati dal 2021 agli esercizi successivi.

Infine, la commissione ribadisce la posizione espressa dal PE nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul QFP.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici **di base**, come gli obiettivi e i requisiti di base, **mentre** gli Stati membri **dovrebbero assumersi** una maggiore responsabilità **quanto al modo di** raggiungere obiettivi comuni e target finali. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC che devono essere approvati dalla Commissione e attuati dagli Stati membri.

Emendamento

(2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici, come gli obiettivi e i requisiti di base. ***Un quadro solido a livello di Unione è fondamentale per garantire che la PAC rimanga una politica comune e per assicurare condizioni paritarie.*** Gli Stati membri ***avranno anche*** una maggiore responsabilità ***riguardo a come*** raggiungere obiettivi comuni e target finali. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC, ***basati su un'analisi ex ante e su una valutazione delle esigenze***, che devono essere approvati dalla Commissione e attuati dagli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La continuità e la prevedibilità del sostegno agli agricoltori attraverso la politica agricola comune sono essenziali per la stabilità del settore agricolo e per mantenere la vitalità delle zone e regioni rurali, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Pertanto, per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, l'Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno per **un anno supplementare** alle condizioni del quadro giuridico esistente, che copre il periodo 2014-2020. Il quadro giuridico attuale è stabilito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/2013⁷, (UE) n. 1305/2013⁸, (UE) n. 1306/2013⁹, (UE) n. 1307/2013¹⁰, (UE) n. 1308/2013¹¹, (UE) n. 228/2013¹² e (UE) n. 229/2013¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per agevolare la transizione dai regimi di sostegno attuali al nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1° gennaio 2022, è opportuno disporre norme che stabiliscano come integrare determinati aiuti concessi su base pluriennale nel nuovo quadro giuridico.

⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

Emendamento

(4) Pertanto, per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, l'Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno per **uno o, se del caso, due anni supplementari** alle condizioni del quadro giuridico esistente, che copre il periodo 2014-2020. Il quadro giuridico attuale è stabilito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/2013⁷, (UE) n. 1305/2013⁸, (UE) n. 1306/2013⁹, (UE) n. 1307/2013¹⁰, (UE) n. 1308/2013¹¹, (UE) n. 228/2013¹² e (UE) n. 229/2013¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per agevolare la transizione dai regimi di sostegno attuali al nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1° gennaio 2022, è opportuno disporre norme che stabiliscano come integrare determinati aiuti concessi su base pluriennale nel nuovo quadro giuridico.

⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁹ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹¹ Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹² Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

¹³ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁹ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹¹ Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹² Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

¹³ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il

regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale **nel 2021**, gli Stati membri che dimostrano di **essere a rischio di esaurire i fondi e di non potere** assumere nuovi impegni giuridici conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero avere la possibilità di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale finanziati dal FEASR fino al **31 dicembre 2021** e di finanziare tali programmi prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per **l'esercizio 2021**. I programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto ambiziosi in materia di ambiente e di clima.

Emendamento

(5) In considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale **durante il periodo transitorio**, gli Stati membri che dimostrano di **avere la necessità** di fondi **per** assumere nuovi impegni giuridici **riguardo a tutte o ad alcune misure e alle conseguenti spese** conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero avere la possibilità di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale finanziati dal FEASR fino al **termine del periodo transitorio** e di finanziare tali programmi prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per **l'esercizio interessato**. I programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto ambiziosi in materia di ambiente e di clima.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Poiché alcuni Stati membri potrebbero ancora disporre di fondi forniti dall'Unione in anni precedenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o di non prorogare alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale. Tali Stati membri dovrebbero poter

Emendamento

(6) Poiché alcuni Stati membri potrebbero ancora disporre di fondi forniti dall'Unione in anni precedenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o di non prorogare alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale, **oppure di completare i fondi rimanenti**

trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per **il 2021**, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR **assegnata ai programmi regionali di sviluppo rurale che non sono stati prorogati**, alle dotazioni finanziarie per gli anni **dal 2022 al 2025**, conformemente al regolamento (UE) .../... del Consiglio [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]¹⁴.

¹⁴ Regolamento QFP, GU L , , pag. .

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per consentire alla Commissione di stabilire la necessaria pianificazione finanziaria e di operare gli adeguamenti corrispondenti delle ripartizioni annuali del sostegno dell'Unione indicate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, poco tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale **e**, nel caso dei programmi regionali di sviluppo rurale, quali di tali programmi intendono prorogare e quindi quale importo corrispondente della dotazione di bilancio per **il 2021** non deve essere trasferito agli esercizi successivi.

con parte delle dotazioni per gli anni del periodo transitorio, ove necessario. Tali Stati membri dovrebbero poter trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per **gli anni del periodo transitorio**, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR **che non è stata utilizzata per prorogare i loro programmi di sviluppo rurale**, alle dotazioni finanziarie per gli anni **rimanenti del periodo di programmazione**, conformemente al regolamento (UE) .../... del Consiglio [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]¹⁴.

¹⁴ Regolamento QFP, GU L , , pag. .

Emendamento

(7) Per consentire alla Commissione di stabilire la necessaria pianificazione finanziaria e di operare gli adeguamenti corrispondenti delle ripartizioni annuali del sostegno dell'Unione indicate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, poco tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale, nel caso dei programmi regionali di sviluppo rurale, quali di tali programmi intendono prorogare e **se intendono finanziarli in parte con i fondi rimanenti della precedente dotazione di bilancio**, e quindi quale importo corrispondente della dotazione di bilancio per **gli anni del periodo transitorio** non deve essere trasferito agli esercizi successivi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad alcuni altri Fondi che operano nell'ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi finanziati dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2021. Per tali Stati membri, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe continuare a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per l'anno di programmazione 2021.

Emendamento

(8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad alcuni altri Fondi che operano nell'ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi finanziati dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2021 ***o, se del caso, al 31 dicembre 2022.*** Per tali Stati membri, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe continuare a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per l'anno di programmazione 2021 ***o, se del caso, per l'anno di programmazione 2022.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione¹⁶ prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 debbano continuare a essere pagate dal FEASR nel periodo di

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione¹⁶ prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 debbano continuare a essere pagate dal FEASR nel periodo di

programmazione 2014-2020, a determinate condizioni. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni nell'anno di programmazione 2021. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

programmazione 2014-2020, a determinate condizioni. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni nell'anno di programmazione 2021 ***o, se del caso, nell'anno di programmazione 2022***. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Alla luce del fatto che i piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri in conformità al nuovo quadro giuridico devono essere applicabili dal 1° gennaio 2022, è opportuno stabilire norme transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti al nuovo quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ [regolamento sui piani strategici della PAC].

¹⁸ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [piani strategici della PAC] (GU L ... del ..., pag ...).

Emendamento

(14) Alla luce del fatto che i piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri in conformità al nuovo quadro giuridico devono essere applicabili dal 1° gennaio 2022 **o, se del caso, dal 1° gennaio 2023**, è opportuno stabilire norme transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti al nuovo quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ [regolamento sui piani strategici della PAC]. ***Secondo i principi enunciati nel codice europeo di condotta sul partenariato, gli Stati membri dovrebbero garantire la partecipazione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni della società civile, compresi i beneficiari, in tutte le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle misure e dei programmi transitori.***

¹⁸ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [piani strategici della PAC] (GU L ... del ..., pag ...).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e

Emendamento

(17) Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e

il 31 marzo 2021 siano prorogati al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire norme riguardanti la modifica o **la** sostituzione dei programmi operativi.

il 31 marzo 2021 siano prorogati al 31 dicembre 2021 **o, se del caso, all'anno di programmazione 2022**. Per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire norme riguardanti la **possibilità di** modifica o **di** sostituzione dei programmi operativi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti **nel settore** vitivinicolo e dell'apicoltura, è necessario stabilire norme che consentano di continuare ad applicare tali regimi di aiuti fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione. Per questo periodo è pertanto opportuno continuare ad applicare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2021 e fino al termine di tali regimi di aiuti.

Emendamento

(18) Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti **nei settori ortofrutticolo**, vitivinicolo e dell'apicoltura, è necessario stabilire norme che consentano di continuare ad applicare tali regimi di aiuti fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione. Per questo periodo è pertanto opportuno continuare ad applicare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2021 **o, se del caso, dopo il 31 dicembre 2022** e fino al termine di tali regimi di aiuti **e dei programmi operativi**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC]. Tuttavia, per evitare di avere fondi inutilizzati per lo sviluppo locale di tipo

Emendamento

(20) Il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC]. Tuttavia, per evitare di avere fondi inutilizzati per lo sviluppo locale di tipo

partecipativo nell'anno di programmazione 2021, gli Stati membri che decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale al 31 dicembre 2021 e che si avvalgono della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l'assegnazione minima del 5 % per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2021, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti.

partecipativo nell'anno di programmazione 2021 **o, se del caso, nell'anno di programmazione 2022**, gli Stati membri che decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale al 31 dicembre 2021 e che si avvalgono della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l'assegnazione minima del 5 % per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2021 **o, se del caso, al 31 dicembre 2022**, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per il 2021 la riserva per le crisi nel settore agricolo e stabilire l'importo corrispondente della riserva per ***tale anno***.

Emendamento

(21) Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per il 2021 **o, se del caso, per il 2022**, la riserva per le crisi nel settore agricolo e stabilire l'importo corrispondente della riserva per ***il 2021 e, se del caso, per il 2022***.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che, qualora gli Stati membri decidano di prorogare il periodo 2014-2020 al 31 dicembre 2021, ciò non dovrebbe comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i

Emendamento

(22) Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che, qualora gli Stati membri decidano di prorogare il periodo 2014-2020 al 31 dicembre 2021 **o, se del caso, al 31 dicembre 2022**, ciò non dovrebbe comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i

programmi in questione.

programmi in questione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Attualmente l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l'obbligo di comunicare la loro decisione e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le proprie decisioni e il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021.

Emendamento

(23) Attualmente l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l'obbligo di comunicare la loro decisione e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le proprie decisioni e il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021 *e, se del caso, per l'anno civile 2022.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022).

Emendamento

(24) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022) *e, se del caso, per l'anno civile 2022 (corrispondente all'esercizio finanziario 2023).*

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4 e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri notifichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2021 entro il 1° agosto 2020.

Emendamento

(25) Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4 e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri notifichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2021 entro il 1° agosto 2020 ***nonché, se del caso, le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2022 entro il 1° agosto 2021.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a usare aiuti nazionali transitori durante il periodo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all'anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per

(27) Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all'anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per

il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri notifichino tali decisioni anche per l'anno civile 2021.

il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri notifichino tali decisioni anche per l'anno civile 2021 *e, se del caso, per l'anno civile 2022.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell'applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, è stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all'aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche "modello tunnel", tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme *o mantenere il valore dei diritti ai livelli del 2019*. Essi devono comunicare ogni anno la loro decisione per l'anno successivo.

Emendamento

(28) Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell'applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, è stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all'aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche "modello tunnel", tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme. Essi devono comunicare ogni anno la loro decisione per l'anno successivo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale che tengano conto delle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di detto regolamento, secondo una gestione "pluriennale" della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell'importo di cui all'allegato II tra un anno e l'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri che non hanno raggiunto un tasso forfettario entro il 2019, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020 e 2021, solo il valore del diritto all'aiuto per l'anno in corso deve essere determinato nell'anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l'eventuale adeguamento della riserva conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all'articolo 22, paragrafo 5.

Emendamento

(29) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale che tengano conto delle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di detto regolamento, secondo una gestione "pluriennale" della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell'importo di cui all'allegato II tra un anno e l'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri che non hanno raggiunto un tasso forfettario entro il 2019, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020 e 2021 **e, se del caso, per l'anno civile 2022**, solo il valore del diritto all'aiuto per l'anno in corso deve essere determinato nell'anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l'eventuale adeguamento della riserva conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all'articolo 22, paragrafo 5.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento sui piani strategici della PAC

Emendamento

(30) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento sui piani strategici della PAC

(UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] consente agli Stati membri di attuare un sostegno di base al reddito con le stesse modalità, ossia senza l'assegnazione di diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici. È pertanto opportuno autorizzare la proroga dell'RPUS nel 2021.

(UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] consente agli Stati membri di attuare un sostegno di base al reddito con le stesse modalità, ossia senza l'assegnazione di diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici. È pertanto opportuno autorizzare la proroga dell'RPUS nel 2021 *e, se del caso, nel 2022.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) *A causa della loro situazione geografica (lontananza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili), le regioni ultraperiferiche affrontano problemi socioeconomici particolari che riguardano l'approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per il consumo o per la produzione agricola. Il regolamento (UE) n. 228/2013 ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione di tali regioni di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) *Inoltre, le modifiche dei regolamenti* (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il regolamento (UE) .../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027],

(34) *Le dotazioni finanziarie previste dal regolamento* (UE) n. 228/2013 e *dal regolamento* (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il regolamento (UE) .../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-

Emendamento 25**Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(34 bis) *Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere agricole di diversificazione delle regioni ultraperiferiche, in particolare nelle filiere di allevamento. Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali delle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. Queste organizzazioni interprofessionali riuniscono tutti gli operatori, da monte a valle, che intervengono sul mercato e, a tale titolo, esse mettono in atto azioni collettive che permettono alla produzione locale di mantenersi competitiva nell'ambito del proprio mercato, in particolare attraverso azioni di raccolta di dati o di diffusione di informazioni. A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110, TFUE, e gli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, allo Stato membro interessato, sentiti gli attori interessati, di imporre il pagamento di contributi ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori che non appartengono all'organizzazione e che intervengono sul mercato locale, indipendentemente dalla loro provenienza e dal fatto che il prodotto di tali contributi finanzia azioni a favore del mantenimento della produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso*

stadio commerciale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -1

- 1. Ai fini del presente regolamento, per "periodo transitorio" si intende il periodo che inizia il 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2021.*
- 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e solo nel caso in cui la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non siano state adottate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 ottobre 2020, il periodo transitorio ai fini del presente regolamento è prorogato fino al 31 dicembre 2022.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri che rischiano, a causa della mancanza di risorse finanziarie, di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono prorogare il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2021.

Emendamento

Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri che rischiano, a causa della mancanza di risorse finanziarie, di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono prorogare il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2021 **e, se del caso, fino al 31 dicembre 2022.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di cui al primo comma notificano la loro decisione alla Commissione entro **10** giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se gli Stati membri hanno presentato una serie di programmi regionali conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale notifica contiene anche informazioni su quali programmi regionali devono essere prorogati e sullo stanziamento di bilancio corrispondente nell'ambito della ripartizione annuale per il **2021** di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Emendamento

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di cui al primo comma notificano la loro decisione alla Commissione entro **20** giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se gli Stati membri hanno presentato una serie di programmi regionali conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale notifica contiene anche informazioni su quali programmi regionali devono essere prorogati e sullo stanziamento di bilancio corrispondente nell'ambito della ripartizione annuale per il **periodo transitorio** di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Se la Commissione ritiene che una proroga del periodo di cui al primo comma non sia

Emendamento

Se la Commissione ritiene, **sulla base di criteri chiari e obiettivi**, che una proroga

giustificata, ne informa lo Stato membro entro 6 settimane dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma.

del periodo di cui al primo comma non sia giustificata, ne informa lo Stato membro entro 6 settimane dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

La notifica di cui al secondo comma lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per l'anno 2021 di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica si prefigge di mantenere almeno lo stesso livello complessivo della spesa del FEASR per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Emendamento

La notifica di cui al secondo comma lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per l'anno 2021, ***nonché, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, per l'anno 2022***, di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica si prefigge di mantenere almeno lo stesso livello complessivo della spesa del FEASR per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Per gli Stati membri che decidono di non avvalersi della possibilità di cui al primo comma, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica l'articolo [8] del regolamento (UE).../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027].

Emendamento

Per gli Stati membri che decidono di non avvalersi della possibilità di cui al primo comma, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021, ***nonché, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, per l'esercizio 2022***, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica l'articolo [8] del regolamento (UE).../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027].

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all'importo stabilito per lo Stato membro per l'esercizio 2021 nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati.

Emendamento

Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all'importo stabilito per lo Stato membro per l'esercizio 2021, **nonché, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, per l'esercizio 2022**, nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati **di un anno**.

Emendamento

2. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati **per la durata del periodo transitorio**.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per gli Stati membri che decidono di prorogare il periodo 2014-2020

Emendamento

3. Per gli Stati membri che decidono di prorogare il periodo 2014-2020

conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 continua a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per *il 2021*.

conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 continua a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per *la durata del periodo transitorio*.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa *nel 2021*

Emendamento

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa *per la durata del periodo transitorio*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo della dotazione *2021* per i programmi sostenuti dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che:

Emendamento

Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo della dotazione *del periodo transitorio* per i programmi sostenuti dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che:

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per *il periodo di programmazione 2021*;

Emendamento

(a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per *la durata del periodo transitorio*;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 23, 39 e 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹⁹, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 coperto dal piano strategico della PAC alle seguenti condizioni:

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Emendamento

1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 23, 39 e 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹⁹, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 *o, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, 2023-2027*, coperto dal piano strategico della PAC alle seguenti condizioni:

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO];

Emendamento

(a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 **o, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, 2023-2027**, conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO];

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito di misure pluriennali di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché le spese relative agli impegni giuridici a norma degli articoli da 14 a 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 20, degli articoli da 22 a 27, degli articoli 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per il periodo che va oltre il 1° gennaio 2024, o oltre il 1° gennaio 2025 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, sono ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 a titolo del piano strategico della PAC, alle seguenti condizioni:

Emendamento

2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito di misure pluriennali di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché le spese relative agli impegni giuridici a norma degli articoli da 14 a 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 20, degli articoli da 22 a 27, degli articoli 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per il periodo che va oltre il 1° gennaio 2024, o oltre il 1° gennaio 2025 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, sono ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 **o, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, 2023-2027**, a titolo del piano strategico della PAC, alle seguenti condizioni:

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO];

Emendamento

(a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 **o, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, 2023-2027**, conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO];

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 o, se del caso, nel periodo 2023-2027:

(a) per pagamenti da eseguire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 o il 31 dicembre 2024 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, laddove la dotazione finanziaria per la pertinente misura del programma adottato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, se del caso, dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, sia già stata utilizzata integralmente; e

(b) per pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2023 o il 31 dicembre 2024 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, elaborati per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021, sono prorogati e terminano **il 31 dicembre 2021**. Le pertinenti organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le pertinenti associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del medesimo regolamento e le pertinenti organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 dello stesso regolamento modificano i propri programmi di attività per tener conto di tale proroga. I programmi di attività modificati sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento

1. I programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, elaborati per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021, sono prorogati e terminano **alla scadenza del periodo transitorio**. Le pertinenti organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le pertinenti associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del medesimo regolamento e le pertinenti organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 dello stesso regolamento modificano i propri programmi di attività per tener conto di tale proroga. I programmi di attività modificati sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 **o, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2021**.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro il 15 settembre 2021 le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli riconosciute con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre **il 31 dicembre 2021**, **presentano** a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:

Emendamento

Le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli riconosciute con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre **la fine del periodo transitorio**, **possono presentare** a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se un'organizzazione di produttori riconosciuta non presenta tale domanda **entro il 15 settembre 2021**, il programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 **termina il 31 dicembre 2021**.

Emendamento

Se un'organizzazione di produttori riconosciuta non presenta tale domanda, il programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 **permane operativo, seguendo le disposizioni del medesimo regolamento fino al suo termine**.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo **il 31 dicembre 2021** per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuti di cui agli articoli da 39 a 52 dello stesso regolamento.

Emendamento

3. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo **la fine del periodo transitorio** per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuti di cui agli articoli da 39 a 52 dello stesso regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I programmi nazionali nel settore

Emendamento

4. I programmi nazionali nel settore

dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 luglio 2022. Gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo **il 31 dicembre 2021** per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 1° agosto 2022 nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento.

dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 luglio 2022. Gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo **la fine del periodo transitorio** per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 1° agosto 2022 **o, qualora si applichi l'articolo -1 del presente regolamento, prima del 1° agosto 2023**, nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, gli articoli da 70 a 75, l'articolo 77, gli articoli da 91 a 97, gli articoli 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché le disposizioni pertinenti degli atti delegati e di esecuzione connessi a tali articoli, continuano ad applicarsi dopo **il 31 dicembre 2021** in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo tale data e fino alla fine dei regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Emendamento

6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, gli articoli da 70 a 75, l'articolo 77, gli articoli da 91 a 97, gli articoli 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché le disposizioni pertinenti degli atti delegati e di esecuzione connessi a tali articoli, continuano ad applicarsi dopo **la fine di tale periodo transitorio** in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo tale data e fino alla fine dei regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 28 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a **tre** anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";

Emendamento

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, **e laddove si applichi l'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC], a partire dal 2022**, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a **quattro** anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a **tre** anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell'agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni concernenti il mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";

Emendamento

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a **quattro** anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell'agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni concernenti il mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a **tre** anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 il rinnovo non può essere superiore **a un anno**.";

Emendamento

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a **quattro** anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 il rinnovo non può essere superiore **alla durata del periodo transitorio**.";

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – punto 6 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è al **massimo di 11 258 707 816** di EUR, a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.";

Emendamento

"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 **e, qualora si applichi l'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie della PAC], dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è al massimo di XXX EUR***, a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.";

*** Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del**

Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 25 – comma 3

Testo della Commissione

"Per *il 2021* l'importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF].

Emendamento

"Per *ogni anno del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC]*, l'importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF].

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 25 – comma 3 bis (nuovo)

(1 bis) all'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva negli esercizi successivi.

*** Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).";**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione **2021**.";

Emendamento

5. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione **per il periodo transitorio**.";

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 10

Testo della Commissione

Modifiche del regolamento (UE)
1307/2013

Emendamento

Modifiche del regolamento (UE)
1307/2013^{1bis}

1a Tutte le cifre saranno aggiornate in funzione della posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione

"Per l'anno civile 2021, entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano

Emendamento

"Per ogni anno del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni

alla Commissione le decisioni *di cui ai paragrafi 2 e 3.*";

transitorie per la PAC], gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 1° agosto dell'anno precedente.";

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1307/2013

"Articolo 15 bis

Testo della Commissione

"Articolo 15 bis

Notifiche per *l'anno civile 2021*

Per *l'anno* civile **2021** gli Stati membri notificano, entro il 1° agosto **2020**, le percentuali del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 6.";

Emendamento

"Articolo 15 bis

Notifiche per *gli anni civili durante il periodo transitorio*

Per *ogni anno* civile *del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC]*, gli Stati membri notificano, entro il 1° agosto *dell'anno precedente*, le percentuali del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 6.";

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

"Per *l'anno* civile **2021** se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di una modifica dell'importo figurante nell'allegato II o in conseguenza

Emendamento

"Per *ogni anno* civile *del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC]*, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo

di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.";

1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di una modifica dell'importo figurante nell'allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.";

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione

"Per l'anno civile 2021, entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.";

Emendamento

"Per **ogni anno** civile **del periodo transitorio**, entro il 1° agosto **dell'anno precedente** gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.";

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Dopo aver applicato l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei

Emendamento

Dopo aver applicato l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei

diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 aventi un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale per il 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale **nel 2020**. L'aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:

diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 **e, qualora si applichi l'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC], al 31 dicembre 2020**, aventi un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale per il 2020 **o, qualora si applichi l'articolo - 1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC], per il 2021**, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale **nell'anno corrispondente**. L'aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) per finanziare l'aumento, tutti o parte dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019, di valore superiore al valore unitario nazionale o regionale **nel 2020**, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti. Tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.

Emendamento

b) per finanziare l'aumento, tutti o parte dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 **e, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC], al 31 dicembre 2020**, di valore superiore al valore unitario nazionale o regionale **nell'anno successivo del periodo transitorio**, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti. Tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Il valore unitario nazionale o regionale per **il 2020** di cui al primo comma è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 23, paragrafo 2, per **il 2020**, escluso l'importo della riserva o delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre **2019**.

Emendamento

Il valore unitario nazionale o regionale per **gli anni del periodo transitorio** di cui al primo comma è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 23, paragrafo 2, per **l'anno corrispondente**, escluso l'importo della riserva o delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre **dell'anno precedente**.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 7

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 25 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Per **l'anno civile 2021** gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 **all'anno** in questione.";

Emendamento

12. Per **gli anni civili durante il periodo transitorio**, gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 **agli anni** in questione.";

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 9

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 30 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione

"Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, l'importo della riserva da escludere conformemente al secondo comma è

Emendamento

"Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021 **e, qualora si applichi l'articolo -1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle**

adeguato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.";

disposizioni transitorie per la PAC], per le assegnazioni della riserva nel 2022, l'importo della riserva da escludere conformemente al secondo comma è adeguato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, **e, qualora si applichi l'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC], per le assegnazioni della riserva del 2022,** il terzo comma del presente paragrafo non si applica.";

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri che concedono aiuti nazionali transitori nel 2020 possono continuare a farlo fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC].";

all'articolo 37, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti trattini:

- **50 % nel 2021,**
- **50 % nel 2022, qualora si applichi l'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC].";**

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 13

Testo della Commissione

Per **il 2021**, l'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: **624,11** EUR,
- Grecia: **225,04** EUR,
- Spagna: **348,03** EUR,
- Portogallo: **219,09** EUR.

Emendamento

Per **ogni anno del periodo transitorio**, l'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: **XXX** EUR;
- Grecia: **XXX** EUR;
- Spagna: **XXX** EUR;
- Portogallo: **XXX** EUR.

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo**

Testo della Commissione

Modifiche del regolamento (UE)
1308/2013

Emendamento

Modifiche del regolamento (UE)
1308/2013^{1bis}

1bis Tutti gli importi saranno aggiornati in funzione della posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre

concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **10 666 000** EUR per la Grecia;

Emendamento

a) **XXX** EUR per la Grecia;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **554 000** EUR per la Francia;

Emendamento

b) **XXX** EUR per la Francia;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **34 590 000** EUR per l'Italia.";

Emendamento

c) **XXX** EUR per l'Italia.";

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, per il 2022, il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
a) XXX EUR per la Grecia;
b) XXX EUR per la Francia; e
c) XXX EUR per l'Italia.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per il 2020, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a **2 277 000** EUR.

Per il 2020, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a **XXX** EUR.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 214 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) all'articolo 214, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
"In deroga al primo comma e fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle disposizioni transitorie per la PAC], continuare a concedere gli aiuti nazionali che ha concesso nel 2020 ai produttori

sulla base del presente articolo.";

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche del regolamento (UE) 228/2013

Modifiche del regolamento (UE)
228/2013^{1bis}

1^a Tutte le cifre saranno aggiornate in funzione della posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 22 bis (nuovo)

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo:

Articolo 22 bis

Organizzazioni interprofessionali

1. Fatti salvi gli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora un'organizzazione interprofessionale sia riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come operante in una regione ultraperiferica e sia considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno o più dei prodotti specificati di tale regione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo di un anno, con possibilità di rinnovo, nei confronti degli altri operatori, siano essi singoli operatori economici o meno, attivi nella regione ultraperiferica interessata e non aderenti all'organizzazione.

2. Quando le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta sono estese in conformità del paragrafo 1, e le attività disciplinate da tali regole sono di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono connesse a prodotti destinati esclusivamente al mercato locale della regione ultraperiferica in questione, lo Stato membro può decidere, previa consultazione dei soggetti interessati, che singoli operatori economici o gruppi di operatori non aderenti all'organizzazione, ma che operano sul mercato in questione, siano tenuti a versare all'organizzazione in tutto o in parte i contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui tali contributi siano destinati a coprire i costi direttamente connessi alla

conduzione delle attività in questione.

3. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

— per i dipartimenti francesi d'oltremare: **267 580 000** EUR,

Emendamento

— per i dipartimenti francesi d'oltremare: **278 410 000** EUR,

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

— per le Azzorre e Madera: **102 080 000** EUR,

Emendamento

— per le Azzorre e Madera: **106 210 000** EUR,

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione

— per le isole Canarie: **257 970 000** EUR.

Emendamento

— per le isole Canarie: **268 420 000** EUR.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

– per i dipartimenti francesi
d'oltremare: **25 900 000** EUR,

Emendamento

– per i dipartimenti francesi
d'oltremare: **35 000 000** EUR,

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione

— per le Azzorre e Madera: **20 400 000** EUR,

Emendamento

— per le Azzorre e Madera:
21 200 000 EUR,

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione

– per le isole Canarie: **69 900 000** EUR.

Emendamento

– per le isole Canarie:
72 700 000 EUR.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Modifiche del regolamento (UE) 229/2013

Emendamento

Modifiche del regolamento (UE)
229/2013^{1bis}

1ª Tutte le cifre saranno aggiornate in funzione della posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1

Regolamento (UE) n. 229/2013

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo massimo pari a **23 000 000** EUR.

Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo massimo pari a **XXX** EUR.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1

Regolamento (UE) n. 229/2013

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a **6 830 000 EUR.**"

Emendamento

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a **XXX EUR.**

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Allegato I**

Testo della Commissione

Allegato I

Emendamento

Allegato I^{bis}

1^a Tutte le cifre saranno aggiornate secondo la posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Allegato 1 – titolo 1 bis

Testo della Commissione

Parte due: Ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale **(2021)**

Emendamento

Parte due: Ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale **(per il primo anno del periodo transitorio)**

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Allegato I – parte due – tabella

Testo della Commissione

(prezzi correnti in EUR)

2021

Belgio **67 178 046**

Bulgaria **281 711 396**

Cechia **258 773 203**

Danimarca **75 812 623**

Germania **989 924 996**

Estonia **87 875 887**

Irlanda **264 670 951**

Grecia **509 591 606**

Spagna **1 001 202 880**

Francia **1 209 259 199**

Croazia **281 341 503**

Italia **1 270 310 371**

Cipro **15 987 284**

Lettonia **117 307 269**

Lituania **195 182 517**

Lussemburgo **12 290 956**

Ungheria **416 202 472**

Malta **12 207 322**

Emendamento

(prezzi correnti in EUR)

2021

Belgio **X**

Bulgaria **X**

Cechia **X**

Danimarca **X**

Germania **X**

Estonia **X**

Irlanda **X**

Grecia **X**

Spagna **X**

Francia **X**

Croazia **X**

Italia **X**

Cipro **X**

Lettonia **X**

Lituania **X**

Lussemburgo **X**

Ungheria **X**

Malta **X**

Paesi Bassi **73 151 195**
Austria **480 467 031**
Polonia **1 317 890 530**
Portogallo **493 214 858**
Romania **965 503 339**
Slovenia **102 248 788**
Slovacchia **227 682 721**
Finlandia **292 021 227**
Svezia **211 550 876**
Totale UE **11 230 561 046**
Assistenza tecnica **28 146 770**
Totale **11 258 707 816**

Paesi Bassi **X**
Austria **X**
Polonia **X**
Portogallo **X**
Romania **X**
Slovenia **X**
Slovacchia **X**
Finlandia **X**
Svezia **X**
Totale UE **X**
Assistenza tecnica **X**
Totale **X**

Emendamento 89

Proposta di regolamento Allegato II

Testo della Commissione

Allegato II

Emendamento

Allegato II^{1bis}

1^a Tutte le cifre saranno aggiornate secondo la posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o,

se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III

Emendamento

Allegato III^{1bis}

1^a Tutte le cifre saranno aggiornate secondo la posizione del PE nell'ambito del QFP. Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica agricola comune per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali (iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola), ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre da concordare nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, se non adottate in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021
Riferimenti	COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 25.11.2019
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 25.11.2019
Relatore(trice) per parere Nomina	Herbert Dorfmann 5.12.2019
Esame in commissione	20.2.2020
Approvazione	20.4.2020
Esito della votazione finale	+ : 43 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosa D'Amato, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, Anđelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienäß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Monika Vana
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Vlad-Marius Botoş, Isabel Carvalhais, Herbert Dorfmann, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Bronis Ropè

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

43	+
ECR	Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andželika Anna Mozdżanowska, Valdemar Tomaševski
GUE/NGL	Martina Michels, Younous Omarjee
ID	Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo
NI	Rosa D'Amato, Chiara Gemma
PPE	Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov
RENEW	Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, Irène Tolleret
S&D	Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova
VERTS/ALE	Niklas Nienaaß, Caroline Roose, Bronis Ropè, Monika Vana

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti